

In tale contesto, il ricorrente fa valere che le eccezioni all'obbligo di trasparenza previste dall'articolo 4, paragrafo 3, e 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non sono applicabili nel presente caso.

Inoltre, sussisterebbero un difetto di ponderazione e di motivazione e un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

(Causa T-430/16)

(2016/C 371/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentante: P. Heusler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «BRENT INDEX» — Domanda di registrazione n. 14 284 947

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2016 nel procedimento R 8/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1° agosto 2016 — VIMC/Commissione

(Causa T-431/16)

(2016/C 371/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Germania) (rappresentante: R. Bramerdorfer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 27 maggio 2016 (caso AT.40231 — VIMC/WK&FGB), e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2016) 3351 final della Commissione, del 27 maggio 2016, che ha respinto la denuncia della ricorrente sul fondamento dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sullo sviamento di potere.

In tale contesto la ricorrente sostiene che l'applicazione o la mancata applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 non rientra nel potere discrezionale della Commissione. La Commissione dovrebbe, anzi, tener conto delle particolari circostanze del caso di specie e non potrebbe, sulla base di tale disposizione, respingere senza una minima motivazione una richiesta di cui si è già occupata un'altra autorità statale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — Pometon/Commissione

(Causa T-433/16)

(2016/C 371/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (Martellago, Italia) (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione impugnata;
- in via subordinata, annullare o ridurre la sanzione inflitta a Pometon;
- condannare la convenuta alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti dalla ricorrente nelle more del giudizio in esecuzione della decisione impugnata, nonché al rimborso di ogni altro costo sostenuto dalla ricorrente in esecuzione della medesima decisione impugnata;
- in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali e ogni altra spesa e onere della ricorrente connessa al presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C(2016) 3121 definitiva della Commissione, del 25 maggio 2016 (caso AT.39792 — Steel Abrasives), relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dell'articolo 53 dell'accordo SEE («decisione impugnata»).